



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**Direzione Generale**

AOODRPU Prot.n.31097

Bari, 27.11.2017

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;  
VISTO Il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso;  
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.105 del 23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria;  
VISTO l'allegato 1 al precitato decreto recante il numero e la tipologia dei posti messi a concorso nella Regione Puglia;  
VISTO il D.M. n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni relative alla valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO il D.M. n. 95 del 23/2/2016 riguardante le prove ed i programmi di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO Il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO Il D.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente;  
VISTO in particolare l'art.9 del citato D.D.G. n.105/2016 che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito definitiva " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge " ed al comma 3 stabilisce che " per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";  
VISTO il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.105/2016 relativa ai posti comuni della Scuola Primaria ed i successivi decreti di rettifica e di integrazione;

VISTI	gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice su indicata;
VISTA	la graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.D.G. n.105/2016 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni della Scuola Primaria;
VISTO	il decreto prot.n. 18627 del 31 luglio 2017 con il quale è stata approvata la nuova graduatoria generale definitiva di merito relativa al concorso indetto con DDG n. 105 del 23 febbraio 2016 in ordine ai posti comuni della scuola primaria ed il successivo decreto di rettifica prot.n. 19126 del 2.8.2017;
VISTO	il decreto prot.n. 15858 dell'11.7.2017 con il quale è stata disposta l'esclusione della candidata BOCCUZZI Caterina, nata il 14.12.1978 a Conversano (BA), dalla procedura indetta con D.D.G. n.105 del 23.2.2016 relativa al concorso per i posti comuni della scuola primaria per mancato possesso del requisito di ammissione previsto dall'art. 3 del suindicato bando di concorso;
VISTO	il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari prodotto dalla candidata Boccuzzi Caterina avverso il decreto di esclusione suindicato dalla procedura concorsuale in questione;
VISTA	l'ordinanza n.388 del 18.10.2017 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari, sezione prima, ha accolto l'istanza cautelare prodotta unitamente al ricorso summenzionato, con la quale la ricorrente chiedeva, nelle more del giudizio, l'inserimento con riserva nella relativa graduatoria;
RITENUTO	pertanto di dover dare esecuzione alla suindicata ordinanza del TAR di Bari mediante l'inserimento con riserva della candidata Boccuzzi Caterina nella graduatoria definitiva generale di merito relativa al concorso in riferimento ai posti comuni della scuola primaria;
VISTA	la valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso della candidata Boccuzzi Caterina effettuata da parte della Commissione giudicatrice del concorso in parola;
VISTO	l'art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;

#### DECRETA

La graduatoria definitiva generale di merito riferita ai posti comuni della scuola Primaria approvata con decreto prot.n. 18627 del 31 luglio 2017 e successivamente rettificata con decreto prot. n.19126 del 2.8.2017 viene integrata nel modo di seguito riportato.

La candidata BOCCUZZI Caterina, nata il 14/12/1978 a Conversano (BA), in esecuzione dell'ordinanza n.388 del 18.10.2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari, viene inserita **con riserva** al posto n. 572bis con il seguente punteggio: prova scritta 30/40; prova orale 38/40; titoli 2/20; punteggio totale 70/100.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web [www.pugliausr.it](http://www.pugliausr.it).

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE  
Anna Cammalleri